

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 25 del 11.09.2018

OGGETTO: Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013

L'anno duemiladiciotto addì 11 del mese settembre alle ore 14.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 3939 del 31.08.2018.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%	X	
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%		X
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%		X

13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,41%	X	
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%	X	
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%		X
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%		X
41.	FOLLONICA	1,64%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%	X	
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%		X
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	

56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%	X	
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
69.	PIENZA	0,17%		
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%	X	
71.	PIOMBINO	5,66%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	5,89%	X	
74.	POPPI	0,25%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,10%		X
78.	RADICONOLI	0,05%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,29%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,10%		X
83.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	X
86.	SAN VINCENZO	0,93%		X
87.	SANSEPOLCRO	1,27%	X	
88.	SANTA FIORA	0,10%		X
89.	SARTEANO	0,27%		X
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%	X	
92.	SCARLINO	0,34%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,02%		X
95.	SIENA	3,66%	X	
96.	SINALUNGA	0,78%		X
97.	SORANO	0,13%	X	
98.	SOVICILLE	0,52%	X	

99.	SUBBIANO	0,36%		X
100.	SUVERETO	0,11%		X
101.	TALLA	0,03%	X	
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (56/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 68,22% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATO, per quanto di diretta rilevanza ai fini della presente deliberazione, l'Atto di indirizzo in materia di crediti TIA approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 18/2017 con il cui dispositivo:

- a) è stata ribadita l'urgente esigenza di completare il procedimento amministrativo, di cui all'incarico affidato al precedente Direttore Generale con la delibera dell'Assemblea N. 7/2015, finalizzato all'assunzione dei necessari ed opportuni provvedimenti in materia di crediti TIA da parte dell'Assemblea d'Ambito;
- b) è stata affidato pertanto al nuovo Direttore Generale l'incarico di riattivare l'istruttoria finalizzata a formulare all'Assemblea, senza alcun vincolo indotto dalle determinazioni assunte in materia tariffaria dal precedente Direttore Generale, la proposta di assunzione delle due seguenti delibere in materia di crediti TIA, fermo restando il rispetto delle norme di legge e degli atti della gara per la concessione del servizio:
 - la prima delibera relativa al riconoscimento ai precedenti gestori del prezzo di cessione per il trasferimento al nuovo gestore dei crediti TIA, ai sensi della gara per l'affidamento del servizio;
 - la seconda delibera, da approvare in un momento successivo alla prima, relativa all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013
- c) è stato dato mandato al Direttore Generale di formulare la proposta di seconda delibera di cui al punto b) con la quale l'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento dei Comuni in materia di organizzazione del servizio rifiuti nei Comuni dell'Ambito, emani un indirizzo nei loro confronti in materia di imputazione delle perdite da crediti TIA sui PEF TARI, con cui:
 - I. Si attesti che le perdite su crediti TIA risultati inesigibili debbono essere imputate ai PEF finanziati con la TARI dei Comuni interessati per effetto dell'applicazione del comma 654 bis dell'art. 1 della L. 147/2015, indipendentemente dalla Concessione del servizio e dal pagamento del prezzo di cessione dei crediti TIA ai gestori uscenti a sensi di gara;
 - II. Si precisi che tali perdite su crediti TIA subite dal gestore, calcolate sul valore netto dei crediti TIA da esso acquistati come verrà stabilito dall'Autorità, sono imputabili nei PEF dei Comuni, anche in forma frazionata, a partire dall'anno successivo a quello in cui si è manifestata la definitiva inesigibilità, con conseguente onere probatorio a carico del gestore di dimostrare che non vi sia più alcuna possibilità di recuperare tali crediti, oltrechè di aver correttamente espletato le procedure di recupero di propria competenza;
 - III. Si dia atto che, in sede di approvazione dei PEF annuali da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, i Comuni dell'ATO Toscana Sud aggiungeranno al Corrispettivo d'Ambito determinato dall'Autorità per i costi del servizio in concessione, le ulteriori componenti di costo finanziabili con la tariffa, quali appunto le perdite su crediti TIA, TARES o TARI risultati inesigibili, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale da parte

dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento dell'organizzazione del servizio rifiuti nei Comuni dell'Ambito;

- d) Si definiscano, in termini omogenei per tutti i Comuni dell'Ambito, le condizioni richieste per poter accertare che il credito TIA sia "risultato inesigibile", come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis,

VISTA la Relazione Prot. 1735 del 18/4/2018, a firma del Direttore Generale, nella sua veste di Responsabile del procedimento, dalla quale si rileva:

- che il procedimento attivato da parte del Direttore si è articolato in tre subprocedimenti:
 - 1) Subprocedimento relativo al riconoscimento al precedente gestore AISA dei crediti TIA formatisi nei Comuni di Arezzo e Foiano con partecipanti: AISA, SEI Toscana, Comuni di Arezzo e Foiano;
 - 2) Subprocedimento relativo al riconoscimento al precedente gestore Siena ambiente dei crediti TIA formatisi in alcuni Comuni senesi con partecipanti: Siena ambiente, SEI Toscana, Comuni senesi interessati;
 - 3) Subprocedimento relativo all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei PEF TARI con partecipante SEI Toscana;
- che per ciascuno di questi sub-procedimenti è stata prodotta una dettagliata analisi finalizzata ad un riesame dei contenuti dell'Atto di indirizzo in contraddittorio con i partecipanti ai vari sub-procedimenti;
- che ad esito degli approfondimenti condotti in questa prima parte del procedimento amministrativo, sono emerse alcuni elementi istruttori che, per le motivazioni ampiamente illustrate nella Relazione, il Direttore Generale, anche nella sua veste di Responsabile del procedimento, ha rimesso all'Assemblea per una sua valutazione sull'opportunità di un adeguamento/modifica o precisazione di alcuni punti delle linee di indirizzo da seguire nella predisposizione delle due proposte di delibera oggetto del mandato conferitogli con la delibera N. 18/2017

RICHIAMATO, per quanto di diretta rilevanza ai fini della presente deliberazione, la Deliberazione dell'Assemblea N. 11 del 23 aprile 2018 ad oggetto: *Adeguamento dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 18/2017 in materia di crediti TIA ad esito del procedimento amministrativo attivato dal Direttore in contraddittorio con i soggetti interessati*, con il cui dispositivo è stato stabilito:

- di condividere le valutazioni contenute nella Relazione del Direttore Generale Prot. 1735 del 18/4/2018 in ordine all'opportunità di alcune integrazioni, modifiche e precisazioni dei contenuti dell'Atto di indirizzo da seguire nella predisposizione delle due proposte di delibera oggetto del mandato conferitogli con la delibera N. 18/2017, fermi restando i suoi principi ispiratori che distinguono:
 - o il riconoscimento dei crediti TIA ai precedenti gestori in adempimento di una prescrizione della gara per la concessione del servizio (oggetto della prima delibera da sottoporre all'Assemblea);

- l'imputazione nei PEF TARI delle perdite su crediti TIA risultati inesigibili ai sensi di una norma di legge sopravvenuta (oggetto della seconda delibera da sottoporre all'Assemblea)
- di riformulare nei termini di seguito indicati le linee generali da seguire nella proposta di seconda delibera oggetto del mandato conferito al Direttore Generale
 - a) la seconda delibera sia sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nella stessa seduta della prima delibera;
 - b) si attesti che le perdite su crediti TIA risultati inesigibili debbono essere imputate ai PEF finanziati con la TARI dei Comuni interessati per effetto dell'applicazione del comma 654 bis dell'art. 1 della L. 147/2015;
 - c) si definisca che l'accertamento dell'inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, consegua al rilascio della dichiarazione di inesigibilità e/o irrecuperabilità da parte del concessionario della riscossione incaricato per ogni posizione di credito ed indipendentemente dall'importo;
 - d) si precisi che le perdite su crediti TIA subite dal gestore, calcolate sul valore netto dei crediti TIA da esso acquistati come stabilito dall'Autorità, sono da imputare nei PEF dei Comuni nell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la definitiva inesigibilità secondo i criteri di cui al punto c), salvo riesame di tale orientamento da parte dell'Assemblea qualora invece venissero introdotti, a seguito di pronunciamenti giudiziari, criteri più accelerati di imputazione in tariffa dei crediti TIA risultati inesigibili che privassero i Comuni dei tempi tecnici per la graduale costituzione dei necessari accantonamenti, con conseguente rivalutazione, a fini perequativi, dell'ipotesi di un frazionamento, mediante ripartizione su più annualità, dell'imputazione sui PEF TARI delle perdite su crediti risultati inesigibili;
 - e) si dia atto che, in sede di approvazione dei PEF annuali da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, i Comuni dell'ATO Toscana Sud dovranno aggiungere al Corrispettivo d'Ambito - per i costi del servizio in concessione deliberato dall'Autorità - le perdite su crediti TIA risultati inesigibili, come risultanti da apposito atto ricognitivo dell'Assemblea d'Ambito sulla base delle comunicazioni di inesigibilità/irrecuperabilità inoltrate nell'esercizio precedente dai concessionari della riscossione per il tramite del gestore subentrante;
 - f) si raccomandi ai Comuni interessati, esprimendolo come principio di sana e prudente amministrazione da perseguire nella formazione dei Piani Economico – Finanziari del servizio rifiuti, di accantonare a partire dall'esercizio 2019 a carico del PEF un importo annuo pari al 10% dell'importo del prezzo netto di cessione dei crediti TIA di loro competenza, e comunque entro il limite del 2% dell'importo complessivo del loro Piano economico-finanziario, al fine di preconstituire gradualmente le risorse necessarie al pagamento della somma corrispondente alle perdite su tali crediti all'atto dell'accertamento della loro inesigibilità,
 - g) si disponga che la somma di cui al punto f), che i Comuni imputeranno sui PEF comunali, sia da essi riconosciuta al Gestore unico entro l'anno di applicazione della corrispondente tariffa, a titolo di acconto da conguagliare all'atto dell'imputazione in

tariffa dei crediti TIA risultati inesigibili secondo i criteri di cui al punto d), subordinatamente alla verifica da parte dell'Autorità del rispetto, da parte del Gestore Unico, delle condizioni tempo per tempo stabilite per l'acquisto dei crediti TIA dai gestori precedenti

- h) si garantisca ai Comuni la messa a disposizione da parte del gestore subentrante di tutta la documentazione ricevuta dal concessionario sui crediti TIA (ovvero per ogni singola posizione ed importo: nominativo, codice fiscale, fattura) per i quali sia stata rilasciata e fornita dal soggetto incaricato della riscossione coattiva la comunicazione/certificazione di inesigibilità nell'anno precedente a quello di imputazione in tariffa, con facoltà per i Comuni di incaricare ATO di individuare per loro conto un soggetto specializzato nelle verifiche sul rispetto delle procedure di recupero, secondo un ampiezza di campionamento liberamente individuata dai singoli Comuni aderenti, e conseguente eventuale contestazione di inadempienza all'agente della riscossione ai fini del rifiuto del suo discarico e dell'accredito della somma recuperata ai Comuni per la detrazione dal PEF.

DATO ATTO che la presente delibera costituisce mera esecuzione di quanto disposto dalla precedente delibera dell'Assemblea n. 11 del 23 aprile 2018, in stretta applicazione dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima

RICHIAMATE le determinazioni adottate con la delibera dell'Assemblea N. 24 dell'11/9/2018, con la quale, in esecuzione al punto 3 del dispositivo della delibera dell'Assemblea N. 11/2018 e in adempimento di un obbligo posto a carico dell'Autorità dalla gara per l'affidamento del servizio, è stato stabilito, tra l'altro, di

- quantificare in € 7.054.662,74 il prezzo di cessione da riconoscere al precedente gestore Siena Ambiente da parte del nuovo gestore SEI Toscana Srl per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA di tutti i Comuni serviti da Siena Ambiente la cui ripartizione per singolo Comune è contenuta nel Prospetto Allegato N.1 alla predetta delibera N. 24/2018;
- quantificare in € 7.385.613,13 il prezzo di cessione da riconoscere al precedente gestore AISA spa da parte del nuovo gestore SEI Toscana Srl per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA del Comune di Arezzo;
- indirizzare le parti a che le somme incassate dai gestori precedenti a partire dall'1/1/2018 e sino alla data di trasferimento dei crediti siano trasferite al nuovo gestore SEI Toscana S.r.l.;
- stralciare temporaneamente la posizione dei crediti TIA del Comune di Foiano dalla delibera generale sul riconoscimento dei crediti TIA ai precedenti gestori, per essere oggetto di una successiva specifica delibera dell'Autorità;
- demandare ad una prossima Assemblea l'eventuale rettifica del prezzo di cessione dei crediti TIA riconosciuto ai precedenti gestori qualora dalle verifiche condotte dal soggetto incaricato dell'Audit amministrativo-contabile si rilevasse in capo al precedente gestore un utilizzo del Fondo di Svalutazione Crediti non conforme alle condizioni previste al punto c) delle premesse della Deliberazione dell'Assemblea N. 11 del 23 aprile 2018

DATO ATTO che le perdite su crediti TIA risultati inesigibili, imputabili dal Gestore SEI Toscana ai PEF finanziati con la TARI dei singoli Comuni interessati, saranno quantificate detraendo dal prezzo

di cessione dei Crediti TIA relativo a ciascun Comune - come stabilito dall'Autorità con la delibera di cui al precedente punto all'ODG dell'odierna seduta ed eventualmente rettificato ad esito delle predette verifiche del soggetto incaricato dell'Audit amministrativo-contabile - i seguenti importi:

- a) le somme relative ai Crediti TIA incassate dai gestori precedenti a partire dall'1/1/2018 e sino alla data di cessione dei crediti, che saranno trasferite al nuovo gestore SEI Toscana S.r.l.,
- b) le somme relative ai Crediti TIA incassate dal nuovo gestore SEI Toscana Srl, che saranno ad esso trasferite dagli agenti della riscossione incaricati fino alla comunicazione di definitiva inesigibilità, o comunque in altro modo incamerate

ACQUISITO il parere positivo del Consiglio Direttivo nella seduta del 5 settembre 2018;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
- 2) di dare atto che tutte le determinazioni della presente delibera costituiscono mera esecuzione delle indicazioni espresse al punto 4 del dispositivo della delibera dell'Assemblea N. 11/2018,
- 3) di adottare le seguenti determinazioni in ordine all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013:
 - a) l'accertamento dell'inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, conseguirà al rilascio della dichiarazione di inesigibilità e/o irrecuperabilità da parte del concessionario della riscossione incaricato per ogni posizione di credito ed indipendentemente dall'importo;
 - b) le perdite su crediti TIA subite dal gestore, calcolate sul prezzo di cessione dei crediti TIA da esso acquistati come stabilito ed eventualmente rettificato dall'Autorità e detratti gli importi incassati dal Gestore fino alla comunicazione di inesigibilità di cui al punto a), saranno da imputare nei PEF dei Comuni nell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la definitiva inesigibilità secondo i criteri di cui al punto a), salvo riesame di tale orientamento da parte dell'Assemblea qualora invece venissero introdotti, a seguito di pronunciamenti giudiziari, criteri più accelerati di imputazione in tariffa dei crediti TIA risultati inesigibili che privassero i Comuni dei tempi tecnici per la graduale costituzione dei necessari accantonamenti, con conseguente rivalutazione, a fini perequativi, dell'ipotesi di un frazionamento, mediante ripartizione su più annualità, dell'imputazione sui PEF TARI delle perdite su crediti risultati inesigibili.
 - c) i Piani Economico – Finanziari annuali del servizio rifiuti (PEF) dei Comuni dell'ATO Toscana Sud, approvati da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, dovranno aggiungere al Corrispettivo d'Ambito - per i costi del servizio in concessione deliberato dall'Autorità - le perdite su crediti TIA risultati inesigibili, come risultanti da apposito atto ricognitivo dell'Assemblea d'Ambito sulla base delle comunicazioni di inesigibilità/irrecuperabilità inoltrate

nell'esercizio precedente dai concessionari della riscossione per il tramite del Gestore SEI Toscana e da esso riepilogate in apposito prospetto per singolo Comune

- 4) di esprimere ai Comuni interessati la raccomandazione, come principio di sana e prudente amministrazione da perseguire nella formazione del PEF approvato dal Consiglio comunale, di imputare a partire dall'esercizio 2019 a carico del PEF medesimo un accantonamento annuo pari al 10% dell'importo del prezzo netto di cessione dei crediti TIA di loro competenza, e comunque entro il limite del 2% dell'importo complessivo del loro Piano economico-finanziario, al fine di preconstituire gradualmente le risorse necessarie al pagamento della somma corrispondente alle perdite su tali crediti all'atto dell'accertamento della loro inesigibilità;
- 5) di disporre che le somme che i Comuni provvederanno ad imputare a carico dei PEF comunali in adesione alla raccomandazione di cui al punto 4), siano da essi riconosciute al Gestore SEI Toscana entro l'anno di applicazione della corrispondente tariffa, a titolo di acconto da conguagliare all'atto dell'imputazione al PEF dei crediti TIA risultati inesigibili secondo i criteri di cui al punto 2), subordinatamente alla verifica da parte dell'Autorità del rispetto, da parte del Gestore Unico, delle condizioni tempo per tempo stabilite per l'acquisto dei crediti TIA dai gestori precedenti;
- 6) di attivarsi nei confronti del Gestore SEI Toscana affinché sia da esso garantita la messa a disposizione ai Comuni di tutta la documentazione ricevuta dagli agenti della riscossione sui crediti TIA (ovvero per ogni singola posizione ed importo: nominativo, codice fiscale, fattura) per i quali sia stata rilasciata e fornita dal soggetto incaricato della riscossione coattiva la comunicazione/certificazione di inesigibilità nell'anno precedente a quello di imputazione in tariffa;
- 7) di riservare ai Comuni interessati, ferma restando l'imputazione al PEF dei crediti TIA risultati inesigibili di cui al punto 3b), la facoltà di incaricare ATO di individuare per loro conto un soggetto specializzato nelle verifiche sul rispetto delle procedure di recupero espletate dall'agente della riscossione, secondo un'ampiezza di campionamento liberamente individuata dai singoli Comuni aderenti, per l'eventuale contestazione di inadempienza, per il tramite del Gestore SEI Toscana in quanto titolare del credito non riscosso, all'agente della riscossione ai fini del rifiuto del suo discarico e del conseguente accredito della somma recuperata dal Gestore Unico ai Comuni interessati per la detrazione dal rispettivo PEF

Trattandosi di argomento di cui al secondo periodo dell'art. 6 comma 9 dello Statuto, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	56 (quote 68,22%)
Votanti	56 (quote 68,22%)
Astenuti	02 (quote 9,28% Comuni di Campiglia Marittima e Piombino)
Contrario	--
Voti favorevoli	54 pari al 90,72% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013"

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013"

Presenti	56 (quote 68,22%)
Votanti	56 (quote 68,22%)
Astenuti	02 (quote 9,28% Comuni di Campiglia Marittima e Piombino)
Contrario	--
Voti favorevoli	54 pari al 90,72% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013".

Allegati: no

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 25 del 11.09.2018

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 11.09.2018:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 11.09.2018**

<p>OGGETTO: Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013</p>

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 11.09.2018 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi
